TRIBUNALE DI FOGGIA
PRESIDENZA

Prot. n. 1238.U

Foggia, 27.02.2024

OGGETTO: Lavoro di pubblica utilità e messa alla prova - Convenzioni stipulate con il Tribunale Ordinario di Foggia.

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna
ROMA

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di puglia e Basilicata
BARI

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna
FOGGIA

Al Procuratore della Repubblica
FOGGIA

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
FOGGIA

Agli Uffici del Giudici di Pace
LORO SEDI

Si trasmette la convenzione sottoscritta in data odierna con la Cooperativa Sociale "Altereco" con sede a Cerignola.

Cordiali saluti.

Il Presidente del Tribunale
Dott. Sebastiano U. Gentile

M_DG.Tribunale di FOGGIA - Prot. 27/02/2024.0001238.U

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
27 FEB. 2024
Prot. n. 1237

TRIBUNALE DI FOGGIA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.Lgs 28 AGOSTO 2000, N. 274, E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 e LEGGE 67 del 28 APRILE 2014

Tra il Tribunale di Foggia e la Cooperativa Sociale Altereco via B.Croce 7,Cerignola

Premesso

- che, a norma dell'art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata - da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
  - che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  - che la Legge n.67/14 prevede per l'Istituto della *"messa alla prova"* prestazioni non retribuite in favore della collettività;
- che il Ministro della Giustizia con l'atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Sebastiano Luigi Gentile, Presidente del Tribunale di Foggia, giusta la delega di cui in premessa e la Cooperativa Sociale Altereco via B.Croce 7,Cerignola c.f./p.iva 03614010712 nella persona del Presidente Vincenzo Pugliese nato a Cerignola (FG) il 19/02/1979 residente in Cerignola (FG) Via Terracina 20, il quale dichiara che l'Ente rappresentata è attualmente in possesso dei requisiti d'iscrizione al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all'art.2, comma 3, della Legge Regione Puglia n.11 del 1994, si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1

L'ente consente che n. **6** condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa e / o imputati con sospensione del procedimento penale con *"messa alla prova"*, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di n. 6 unità.

L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

-attività prevalentemente agricole

L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati e degli imputati ammessi alla prova

Dal lunedì al venerdì

dalle ore 7:00 alle ore 12:00 per un totale di n 5 giorni alla settimana

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna e/o di messa alla prova, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel Presidente della Cooperativa Sociale Altereco, Vincenzo Pugliese , (n. telefonico 3402437226, il responsabile del coordinamento delle persone incaricate, nei vari servizi dell'Ente distribuiti sul territorio, del coordinamento diretto delle prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e degli ammessi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il referente succitato sarà il preposto a garantire i rapporti con il Presidente del Tribunale e la Direzione dell'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

L'ente si impegna altresì a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia (via Degli Aviatori n.126 telefono:0881/725314-723378-708610-mail: uepe.foggia@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto UEPE. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al

Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'UEPE, se coinvolto ai sensi delle norme citate.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati/imputati con messa alla prova, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'ente si impegna altresì a che i condannati/imputati con messa alla prova possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati/imputati con messa alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/imputati con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Al termine dell'attività di L.P.U. l'Ente si impegna ad inviare tempestivamente una relazione conclusiva alla Direzione dell'ULEPE, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di **cinque anni** a decorrere dalla data della sottoscrizione, rinnovabile allo scadere del periodo di convenzione, d'intesa tra le parti .

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché
Alla Direzione dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia;
al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali.
al Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna e della Messa alla prova.

Foggia, 27.02.2024

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI FOGGIA

Dott. Sebastiano L. Gentile

IL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA ALTERECO

Vincenzo Rugliese

COOP. SOCIALE ALTERECO
Via B. Croce 7 - CERIGNOLA (Fg)
P.IVA: 03614010712